

Comune di San Bartolomeo al Mare

Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2021

N. 24 del Reg. Delibere

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 21:00, in San Bartolomeo al Mare nella sede comunale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Urso Valerio	Sindaco	Assente
Salerno Davide	Consigliere	Presente
Fedozzi Sandro	Consigliere	Presente
Barreca Giovanni	Consigliere	Presente
Lamonica Benito	Consigliere	Presente in collegamento remoto
Marescalco Salvatore	Consigliere	Presente
Ansaldo Lorenzo	Consigliere	Presente
Mantello Andrea	Consigliere	Presente
Zambruno Valerio	Consigliere	Assente
Arimondo Laura	Consigliere	Presente
Dacco' Norma	Consigliere	Presente
Martini Antonello	Consigliere	Presente
Campagna Enzo	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 11 compreso il Vice-Sindaco ed Assenti N. 2

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 24, c.4 del vigente Statuto Comunale:

		Presente/Assente
Gamalero Alessandra	Assessore Esterno	Presente
Ardoino Maria Elena	Assessore Esterno	Presente

Assiste il Segretario Torre Dott.ssa Mariacristina.

IL VICE-SINDACO/PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto:

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che allegato alla deliberazione in argomento è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1^a comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole da parte del Responsabile Area Finanziaria, Dott. Accordino Davide, per quanto concerne la regolarità tecnico contabile;

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamata,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Bartolomeo al Mare, l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 è stato indicato nella Provincia di Imperia;

Considerato che con deliberazione n. 12 del 17/02/2020 il Comitato d'ambito regionale ha deciso di proporre ad ARERA una soluzione transitoria in ordine alla validazione dei PEF, propedeutici all' approvazione della TARI, individuando i Comuni quali enti territorialmente competenti ai sensi dell' art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019;

Dato atto che ARERA ha accettato tale soluzione;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 975.320,81;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 1.677.050,55;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) documentazione che illustra i driver utilizzati per l' individuazione dei costi;

Di dare atto che il soggetto gestore non ha prodotto la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Ritenuto, dopo aver valutato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel piano economico finanziario, di procedere alla validazione per quanto di competenza del Piano Finanziario Tari 2021;

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...”;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

Visto l'Allegato A) sub n. 1 – nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le **ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR)**, necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento:

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a R.T.I. di tipo orizzontale costituito dalla ditta Egea ambiente s.r.l. (capogruppo mandataria) e dalla ditta Proteo società cooperativa sociale (mandante), in forza di contratto in data 24.12.2020, avente scadenza il 08.12.2024;

Visto il Piano *provinciale* per la gestione dei rifiuti, approvato con D.C.P. N. 17 in data 22/03/2018, ai sensi della legge regionale 1/14 e ss.mm.ii.;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*
- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL del 05/01/2021, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di San Bartolomeo al Mare è complessivamente pari ad € 1.200.868,62;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato e lo scostamento è determinato dalle oscillazioni nella quantità e qualità di rifiuti prodotti durante l'anno a seguito dei flussi turistici che determinano una gestione non omogenea durante l'arco dell'anno;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

Visto il D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art. 30 comma 5, che ha stabilito che limitatamente all'anno 2021 in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2021 con cui si è provveduto alla validazione del Piano economico finanziario e all'approvazione delle tariffe anno 2021 dando atto che a seguito della emergenza sanitaria da COVID - 19 venivano previste agevolazioni straordinarie per le utenze non domestiche, fissate nella misura della riduzione del 50% della tariffa variabile;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Dato atto che il costo di tali agevolazioni pari ad €. 111.561,34 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è posta a carico del bilancio comunale - fondo esercizio funzioni fondamentali;

Visto il D.L. 30 giugno 2021 n. 99, art. 2 comma 4, che ha stabilito che all'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione.

Visto il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 art. 6 comma 1 che ha disposto che:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2....."

Visto il decreto del Ministero dell' interno, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze del 24 giugno 2021 concernente il «Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche» il cui relativo avviso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 07/07/2021;

Dato atto che l' assegnazione TARI 2021 per il Comune di San Bartolomeo al Mare ammonta ad euro 89.936,46;

Dato atto che a seguito della emergenza sanitaria da COVID - 19 vengono pertanto previste agevolazioni straordinarie per le utenze non domestiche , fissate nella misura della riduzione del 94,52% della tariffa variabile;

Dato atto che il costo di tali agevolazioni pari ad €. 210.889,71 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è posta a carico del bilancio comunale - fondo esercizio funzioni fondamentali, nonchè art. 6 del D.L. 73 del 25/05/2021;

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 1.677.050,55, così ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	€ 539.261,07
<i>COSTI VARIABILI</i>	€ 1.137.789,48

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "*... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...*";

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri di ripartizione delle superfici tra utenze D e ND, per cui:

- 81% a carico delle utenze domestiche;
- 19% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 30/09/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2021**, di cui all'**Allegato B**) relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato C**) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l'anno **2021** non eccede quello relativo all'anno **2020**, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, in quanto la variazione **2021/2020** è pari a 3,81, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 8,2;
- ai sensi dell'art. 4.5 "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Aperta la discussione e sentiti gli interventi di seguito riportati:

VICE-SINDACO:

<<Validazione del Piano economico-finanziario e approvazione delle tariffe TARI anno 2021>>

Questo punto all'ordine del giorno viene presentato a seguito dell'emanazione dei D.L. del 25 maggio 2021 e D.M. del 24 giugno 2021, dove dà la possibilità al Comune di fare degli sgravi ulteriori, gravi e agevolazioni straordinarie per le utenze non domestiche, fissate nella misura della riduzione del 24,52%...

Voce da fuori microfono.

VICESINDACO:

94,52%, scusate, ho sbagliato, della tariffa variabile.

Se il Dottor Accordino vuole aggiungere qualcosa? Sostanzialmente è questo.

DOTTOR ACCORDINO:

La delibera riprende esattamente quello che avevamo approvato la volta scorsa, come vi avevo accennato, a cui pensavamo rimanesse (...) ci dà questa ulteriore possibilità (...). Le tariffe rimangono invariate, ma cambia (...).

VICESINDACO:

Ci sono degli interventi?

Passiamo alla votazione del punto all'ordine del giorno.

Terminata la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Ritenuto di provvedere in merito;

Procedutosi a votazione, per alzata di mano, si constata il seguente risultato:

PRESENTI:	11
ASTENUTI:	zero
VOTANTI:	11
FAVOREVOLI:	11
CONTRARI:	zero

In conformità

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quantificare nella misura indicata nell'Allegato A) sub n. 1 – Piano Economico Finanziario 2021, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione dello stesso ed analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento di cui all' Allegato A) sub n. 3;
- 2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2021 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui all' **Allegato B)** relativa alle **utenze domestiche** e alla **Allegato C)** relativa alle **utenze non domestiche**;
- 4) di quantificare in € 1.653.978,12 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
- 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) di stabilire, **che a seguito dell' emergenza sanitaria da COVID - 19 sono previste** agevolazioni straordinarie per le utenze non domestiche fissate nella misura della riduzione del 94,52% della tariffa variabile il cui costo complessivo di €. 210.889,71 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è posta a carico del bilancio comunale - fondo esercizio funzioni fondamentali e fondi previsti dall' art. 6 del D.l. n. 73 del 25/05/2021;
- 7) di stabilire il numero e le scadenze di pagamento del tributo per l' anno di riferimento , in numero di 3 rate, con scadenza nei mesi di dicembre, febbraio e aprile dell' anno successivo;
- 8) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "*.... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*";
- 9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti

del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Indi, con successiva votazione, per alzata di mano, con la quale si consegue il seguente risultato:

PRESENTI:	11
ASTENUTI:	zero
VOTANTI:	11
FAVOREVOLI:	11
CONTRARI:	zero

in conformità,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **favorevole**

Comune di San Bartolomeo al Mare, li
22/07/2021

**IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO
FINANZIARIA**

F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **favorevole**

Comune di San Bartolomeo al Mare, li 22/07/2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO**

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Vice-sindaco
F.to Fedozzi Sandro

Il Segretario Comunale
F.to Torre Dott.ssa Mariacristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 19/08/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare, li 19/08/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariacristina Torre

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 30/07/2021 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgv. 18 Agosto 2000, n. 267.

San Bartolomeo al Mare, li 19/08/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariacristina Torre

Per copia conforme all'originale.

San Bartolomeo al Mare, li 19/08/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariacristina Torre

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Torre Mariacristina

CODICE FISCALE: TINIT-TRRMCR68B49I138V

DATA FIRMA: 19/08/2021 08:41:35

IMPRONTA: 35633537663636323664383162306537386231616239306533303531306332643336306362373937

Allegato B

UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
(METODO NORMALIZZATO)

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa	Variabile al mq.
1	1 occupante	0,9493	52,79
2	2 occupante	1,0651	140,79
3	3 occupante	1,1924	175,98
4	4 occupante	1,2734	228,78
5	5 occupante	1,3545	281,57
6	6 o più occupanti	1,4008	325,57

Allegato C

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (METODO NORMALIZZATO)

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa	Variabile al mq.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,5251	1,1377
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,8078	1,7901
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,6463	1,4162
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,443	0,9627
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,3531	2,9756
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,9290	2,0368
7	CASE DI CURA E RIPOSO	1,0098	2,2357
8	UFFICI ED AGENZIE	1,1511	2,5301
9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,5857	1,3048
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1,1310	2,4823
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,5349	3,3973
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	1,0502	2,3153
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,1713	2,5858
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,9290	2,0368
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI CON PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,1108	2,4266
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	4,8873	10,8205
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,6756	8,1313
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,7772	3,9383
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,5551	3,4371
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6,1193	13,5574
21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,6560	3,6678